

I tre giorni dalla tratta al Palio

Analisi comparata degli art. 1, 34 e 52 del
Regolamento del Palio

Premessa

La situazione che si è andata a creare la mattina del 29 giugno, e che in passato già si era verificata in quattro precedenti occasioni¹, deve essere analizzata con attenzione per evitare serie forzature alle “regole del gioco” come si registrò nell’abusivo atteggiamento dell’Amministrazione comunale nell’agosto 2002.

Il problema, che si possano verificare, già dal prossimo agosto, una serie di rinvii a causa della pioggia sul tufo, richiede l’attenzione esterna di Palazzo, visto che all’interno della struttura del potere amministrativo cittadino non esiste alcuna competenza e capacità, come già avvenne nel 2002, per evitare che si violentino le regole del gioco.

L’analisi che andremo ad effettuare riguarda l’intersecazione tra l’art. 1, il comma 1 dell’art. 34 ed il 3 dell’art. 52, basandoci sulla storia della “costruzione” dei tre articoli, della loro naturale applicazione e dimostrando, ancora una volta, che alcune tesi restano legate, e vincolate, al posizionamento o della virgola, o del punto e virgola.

L’accumulo di norme antiche e consuetudinarie, che hanno prodotto nei secoli tutti i regolamenti atti a “vigilare” sulla Festa senza che nessuna delle partecipanti possa avvantaggiarsi verso le altre, è talmente variopinto che l’attuale mentalità interpretativa, mai esistita nella scrittura delle regole del gioco, non riesce ad amalgamarsi con il “senso” che ha ispirato l’intero dettato normativo.

La “tre giorni” dell’articolo 34 del Regolamento del Palio, comma 1

L’analisi dell’intera questione, che andiamo a trattare, parte da ciò che è contenuto nel primo comma dell’art. 34: *«La presentazione, la scelta e l’assegnazione a sorte dei cavalli alle singole Contrade debbono venire effettuate nella mattina del terzo giorno avanti quello del Palio, tanto per le corse ordinarie, quanto per quelle straordinarie»*.

Il verbo cruciale nell’esaminare l’intera questione della tre giorni è “debbono”, un verbo definito nella lingua italiana di terza persona plurale dell’indicativo del verbo dovere. Assieme a potere e volere, dovere è un verbo servile che, unito al verbo venire, impone, senza se e senza e, soprattutto, senza interpretazioni, la formazione di un unico ed indiscusso obbligo: l’assegnazione deve avvenire tre giorni prima della corsa del Palio.

Basterebbe fermarsi qui per concludere l’esame di quanto ci preme sottolineare e dimostrare: tra l’assegnazione dei cavalli e la corsa del Palio devono intercorrere tre giorni. Come vedremo più avanti, esistono altri elementi per rafforzare questa elementare norma.

¹ Si tratta dei Palii dell’agosto 1969, luglio 1988, agosto 1999 e agosto 2002.

La storia dell'articolo 34

L'articolo 34 nasce nel Regolamento del 1949 prendendo spunto, nelle sue basi fondamentali, dall'art. 29 del 1906². L'attuale articolo è rimasto invariato fino alla modifica del 1985, allorché venne inserito il comma 3 ininfluente per il nostro attuale lavoro.

La “tre giorni” ha trovato spazio ed ordine normativo solo nell'edizione del 1906, quando la “consuetudine” dei secoli precedenti portò ad una precisa individuazione cartacea.

Nelle bozze di lavoro relative al Regolamento del 1906, la “tre giorni” risulta, nello studio effettuato da Bettino Marchetti³, solo accennata⁴; mentre in quello, che si può definire pre-definitivo, i tre giorni sono scanditi con precisione.

Perché Marchetti specificò quella “conformità del sistema finora in vigore”? Perché nei due episodi precedenti, di cui al momento siamo a conoscenza, lo slittamento della tratta al giorno successivo provocò lo spostamento del giorno del Palio, in quanto la “tre giorni” doveva essere salvaguardata in tutte le sue espressioni: organizzative e rispettose per l'adeguato addestramento dei cavalli ricevuti in sorte.

Nell'agosto 1733⁵ si registrò un cambio di assegnazione di un cavallo, che finì in una Contrada al posto di un altro. L'annullamento di tutte le fasi dell'assegnazione fece slittare il Palio al 17 agosto. Nell'agosto 1795⁶ i proprietari dei cavalli si posero in sciopero nei confronti della Comunità Civica, esigendo, ed ottenendo, un aumento della vettura dei propri cavalli. Anche in questa occasione si assistette al rinvio della corsa del Palio al 17 agosto.

Marchetti, comunque, si riferiva ai suoi tempi, quelli del XIX secolo, allorché lo spostamento della data del Palio con la dicitura “per festività” comportava l'inizio delle

² “La presentazione, la scelta e l'assegnazione dei cavalli saranno effettuate nella mattina del terzo giorno avanti quello del Palio per le Corse ordinarie del 2 luglio e del 16 agosto e per le Corse straordinarie nel giorno stabilito dall'Autorità Comunale d'accordo con i Capitani delle Contrade nell'adunanza in cui queste saranno sorteggiate per quel palio straordinario”.

³ L'architetto Marchetti, già onorando di Oca, Giraffa ed ancora Oca, a nostro parere è tra i principali promotori dell'unificazione dei due Regolamenti allora in vigore, quello emesso dalla Prefettura e quello da parte dell'Amministrazione Comunale.

⁴ Art. 9 del progetto Marchetti: «La presentazione, la scelta e l'assegnazione dei cavalli alle varie Contrade, saranno effettuate in conformità del sistema finora in vigore».

⁵ Cfr. S. PROFETI, *Le tappe del Regolamento*, Siena, 1981, p. 10.

⁶ Cfr. S. PROFETI, *Le Regole della Festa*, Siena, 1998, pp. 15 ss.

operazioni della tratta a tre giorni dalla data stabilita, in quella “conformità del sistema finora in vigore” da lui evidenziata.

Nell’elaborazione di una bozza finale⁷, che anticipa la stampa del 1906, l’art. 29 era considerato il 36, con le stesse identiche parole⁸.

L’articolo 52 chiude tutte le porte interpretative

Ad ulteriore conferma di ciò che è emerso nell’esame dell’art. 34 c’è il comma 3 dell’art. 52: “... le prove sono in numero di sei ed hanno luogo la mattina e la sera, a cominciare dal pomeriggio del giorno in cui è avvenuta la consegna dei cavalli, sino al mattino di quello nel quale deve effettuarsi il Palio.”⁹

Sei prove previste per il Regolamento tra l’assegnazione e la corsa del Palio, cioè “la tre giorni” confermata in pieno, e che ne rafforza il concetto e la filosofia applicativa.

La curiosità interpretativa della norma, il comma 3 dell’art. 52, deriva dal “conteggio” delle sei prove che deve essere attuato nel caso in cui l’assegnazione, come accade per il rinvio previsto dal comma 2 dell’art. 44, viene effettuata nel pomeriggio. Ebbene, le sei prove non possono iniziare nello stesso pomeriggio dell’assegnazione dei cavalli, perché così facendo si andrebbe a contrastare nei fatti tutte quelle motivazioni che già nell’agosto¹⁰ del 1842 fecero nascere tratta e assegnazione al mattino e non al pomeriggio come era in uso¹¹.

E’ evidente che l’applicazione dell’art. 44, comma 2, costringe l’Amministrazione comunale ad annullare, con opportuna ordinanza, l’effettuazione della prima prova. In caso contrario, cioè con assegnazione nel pomeriggio del 29 luglio (o del 13 agosto) la prima prova si dovrebbe svolgere la mattina del 30 luglio (o del 14 agosto), con conseguente slittamento della sesta prova la mattina della corsa del Palio. Seguendo, però, questa analisi, si verrebbe a verificare che, tra l’assegnazione dei cavalli e la corsa del Palio, ci sarebbe un intervallo di

⁷ Per il momento non siamo in grado di fornire l’autore del “raggruppamento” di tutte le norme che sono servite a scrivere il primo Regolamento a stampa del Comune di Siena. Sulla data di questa bozza è presumibile sostenere l’autunno 1906.

⁸ Cfr, nota n. 2.

⁹ L’articolo 52 è stato completamente riscritto nel 1948 e fa riferimento all’art. 49 del Regolamento del 1906, integrando le disposizioni emanate il 3 luglio 1929, che non interessano questo lavoro.

¹⁰ Cfr. Avviso del 10 agosto dove si legge, a proposito dell’orario della prima prova, che verrà fatta “alle ore 6 pomeridiane ... e ciò all’oggetto che nell’intervallo fra la consegna dei Cavalli, e la prima Prova, resti ai Signori Capitani delle Contrade un tempo sufficiente a provvedersi dei finimenti adattati ai cavalli stessi, ed idoneo Fantino a scampo d’inconvenienti”.

¹¹ Dal luglio 1842, a causa di un infortunio al cavallo dell’Onda, si spostò la tratta al mattino.

quattro e non tre giorni. Ragion per cui, proprio questo terzo comma dell'art. 52 rinforza il dettato contenuto nell'art. 34, comma 1: "la tre giorni" tra assegnazione e corsa del Palio.

L'articolo 1 del Regolamento del Palio. Analisi storica

Chi, come izyno ed il suo stuolo amministrativo dell'agosto 2002¹², non ha alcuna dimestichezza di come si applicano "le regole del gioco" ha basato i suoi ragionamenti amministrativi sull'applicazione alla lettera dell'articolo 1: «*Le tradizionali corse del Palio, con le quali il popolo senese, avente nelle storiche sue Contrade l'espressione più pura e più caratteristica, solennizza le ricorrenze religiose della Visitazione e dell'Assunzione in cielo di Maria Vergine, Signora e Patrona della Città, si effettuano nel "Campo" il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno*».

L'articolo del Regolamento 1949 è rimasto invariato in tutte le successive rielaborazione e prende spunto dall'art. 1 del 1906: «*Le date ordinarie del palio in ciascun anno solo il 2 luglio ed il 16 agosto. Per i palii straordinari le date saranno stabilite dall'Autorità Municipale colle norme di cui all'art. 5. // E' in facoltà della Civica Rappresentanza, di concerto con le Contrade, di anticipare o posticipare di qualche giorno tali ricorrenze quando ragioni di pubblico interesse ne suggeriscano le opportunità*»¹³.

Come si può notare, l'articolo 1 del 1949 ha depennato definitivamente la facoltà di spostamento a data festiva del Palio per "pubblico interesse"¹⁴ ed è scritto in pieno stile barocco, con tanto di citazioni inventate e fantasiose.

Il riferimento, naturalmente, è alla dedica del Palio di agosto in considerazione del fatto che proprio in agosto il drappellone veniva portato per la benedizione finale nella Basilica di Provenzano¹⁵. Solo alla fine dell'800, precisamente nel 1899¹⁶, il Palio verrà benedetto in Duomo.

¹² In questa occasione il Regolamento del Palio venne volontariamente violentato, in quanto la tratta si svolse il 14 agosto ed il Palio il 16. E' l'esempio più classico, non tanto e non solo, di incompetenza paliesca nelle stanze di Palazzo, quanto della fedeltà al motto «*A Siena si fa come ci pare*» che apre la strada ad interpretazioni non consentite e contrarie ad ogni norma scritta che regoli il gioco.

¹³ Le indicazioni delle "date ufficiali" risalgono ai Regolamenti di metà ottocento, perché in precedenza vigeva la "codificazione paliesca non scritta". Il Palio di agosto, ufficialmente entrato tra le due corse di diritto nel 1803, veniva definito "ricorsa".

¹⁴ L'ultimo Palio spostato per festività è quello del luglio 1910.

¹⁵ Cfr. a tal riguardo, S. PROEFTI, *1834: Quel "chiasso" tra Onda e Nicchio*, Siena, 2003, p. 7.

¹⁶ Cfr. a tal riguardo la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Siena e l'Opera della Metropolitana di Siena, prot. Comune di Siena n. 673 dell'11 e 12 agosto 1899.

Accostare il Palio di agosto all'Assunzione in Cielo della Vergine Maria è solo una patacca da leggenda e, come le regole delle leggende insegnano, si tratta di un odioso tentativo di falsificazione della storia, quella vera e reale¹⁷.

L'articolo 1 del Regolamento del Palio. Analisi normativa

Come abbiamo accennato in precedenza, molti interpreti del Regolamento si limitano alla lettura del solo articolo 1, ignorando completamente gli altri, di cui abbiamo fornito i dettagli necessari. La semplicità di ancorarsi alle rituali date comporta una sostanziale violenza alle regole come è stato dimostrato in precedenza.

Nel recente Palio di Provenzano, non solo si è rischiato di copiare le violazioni regolamentari perpetrate nel 2002, ma si è anche rischiato che, di rinvio in rinvio, si arrivasse ad assegnare i cavalli nel pomeriggio del 1 luglio. Ebbene, in questo specifico caso, che potrebbe verificarsi il prossimo agosto o nel futuro, come si può solo pensare di ancorare qualsiasi decisione organizzativa alla semplicità contenuta nell'articolo 1?

Appunto, se l'assegnazione avviene il 1 luglio, o il 15 agosto, com'è possibile correre il Palio il giorno successivo? La validità del comma 1 dell'art. 34 intersecato con il comma 3 dell'art. 52 è lì a dimostrare l'inviolabilità della "tre giorni"; senza se e senza ma, senza il posizionamento di virgole e punti e virgole. Nella maniera più semplice possibile e nel pieno rispetto delle regole secolari di questa secolare Festa.

Sergio Profeti

Luglio 2017

¹⁷ Il Regolamento del 1949 è stato scritto, sotto il profilo storico, "alla carlona", come, ad esempio, dimostra l'articolo 4 che contiene una serie impressionante di sproloqui storici.